COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

10.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Proroga della durata in carica delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato (903) 3

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 3

Votazione segreta:

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 3, 4

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

MICHELE GRADUATA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Fausti e Sanza sono sostituiti rispettivamente dai deputati Corsi e Carrus.

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga della durata in carica delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato (903).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga della durata in carica delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato ».

Ricordo ai colleghi che in una precedente seduta si era conclusa la discussione sulle linee generali.

Comunico, inoltre, che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul provvedimento in discussione, a condizione che all'articolo 1 siano aggiunte le parole: « e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Passiamo ora all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Le commissioni regionali e provinciali per l'artigianato previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, durano in carico fino all'emanazione della legge-quadro per l'artigianato e fino a quando le regioni non ne avranno disciplinato con proprie leggi la composizione e il funzionamento.

Il relatore, onorevole Facchetti, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, sostituire le parole da « e fino » *fino alla fine del comma con le seguenti*: « e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, conforme al parere della I Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Proroga della durata in carica delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato » (903):

Presenti	23
Votanti	16
Astenuti	7
Maggioranza	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bonferroni, Briccola, Citaristi, Carrus, Corsi, Facchetti, Ferrari Silvestro, Merloni, Misasi, Napoli, Orsenigo, Rocchi, Rossi Alberto, Sangalli, Viscardi, Zoso.

Si sono astenuti:

Alasia, Cardinale, Cerrina Feroni, Cherchi, Grassucci, Olivi, Sastro.

La seduta termina alle 9,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO